
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Il vizio di ultrapetizione non è rilevabile d'ufficio

Il vizio di ultrapetizione comporta una nullità relativa della pronuncia, che deve essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi d'impugnazione e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice del gravame; diversamente, la pronuncia di quest'ultimo (che rilevasse, senza specifica impugnazione, l'ultrapetizione) incorrerebbe nel medesimo vizio.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 13.11.2014, n. 24212

...omissis...

Nessuna contraddittorietà, invero, è dato cogliere nel percorso argomentativo seguito dalla Corte di Appello nel ritenere "assolutamente nuova" la questione prospettata con il secondo motivo di appello, in quanto "non proposta nè con l'atto di opposizione nè tempestivamente nel corso del giudizio di primo grado, ma sollevata per la prima volta con l'aiuto di appello".

Tale valutazione, infatti, è stata espressa sulla base di un ragionamento lineare e privo di incongruenze logiche, con cui è stato evidenziato che la questione relativa alla mancata consegna dell'opera ed alla mancata sua accettazione, quale causa petendi della domanda di accertamento negativo, era "diversa" rispetto a quella (trattata nella parte immediatamente precedente della sentenza impugnata, alla quale, quindi, si riagganciano gli argomenti svolti sul punto in esame) dedotta dal xxx. con il primo motivo dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (inesistenza della "obbligazione di pagamento per la imperfetta e parziale esecuzione dei lavori commessi"), dal quale il medesimo aveva fatto discendere la pretesa insussistenza del rapporto sul quale era fondata la sua obbligazione.

Nè è censurabile in questa sede il risultato interpretativo della domanda di accertamento negativo proposta in primo grado dall'opponente, al quale è pervenuta la Corte territoriale, dovendosi rammentare che, poichè l'interpretazione della domanda e l'individuazione della sua ampiezza e del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. 18-5-2012 n. 7932; Cass. 7-7-2006 n. 15603; Cass. 5/8/2005 n. 16596).

4) Con il quarto motivo il ricorrente lamenta in primo luogo l'insufficiente motivazione in ordine al rigetto del terzo motivo di appello, con cui era stata dedotta la mancanza di prova dei fatti costitutivi della domanda del xxxxx. Deduce che la Corte di Appello, nel ritenere che la fonte del rapporto era costituita dal contratto stipulato dalle parti, non ha tenuto conto del fatto che, non essendovi stato il puntuale adempimento dell'obbligazione dell'appaltatore, il ricorrente non era tenuto al pagamento, in forza dell'eccezione inadimplenti non est adimplendum; eccezione che avrebbe dovuto essere accolta, in mancanza di prova dell'accettazione del committente.

In secondo luogo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c.. Sostiene che il giudice a quo, nel determinare in misura inferiore a quella richiesta dal xxxx il credito da questi vantato e nel condannare il xxxxxx al pagamento del minore importo accertato, ha emesso una pronuncia extra petitum, in quanto l'oggetto dell'opposizione era circoscritto all'esistenza del credito, e neanche il xxx., costituendosi in giudizio, aveva chiesto che venisse accertato l'importo dovuto.

4a) La prima censura non è meritevole di accoglimento.

La Corte di Appello ha motivatamente disatteso il terzo motivo di gravame, rilevando che la pretesa mancanza di prova dei fatti costitutivi della domanda del Mxxxxera contraddetta dalle stesse allegazioni difensive dell'appellante, il quale, pur sostenendo l'insussistenza del credito, fin dall'atto di opposizione aveva ammesso sia il conferimento dell'incarico che l'esecuzione delle opere, riducendo il suo diniego di pagamento ai pretesi vizi di tali opere ed assumendo che queste, siccome viziate, erano adeguatamente compensate con la somma di L. 2.500.000 versata a titolo di acconto.

In modo logico e coerente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto che la fonte del rapporto era costituita dal contratto stipulato dalle parti, e che la materia del contendere era limitata alle obbligazioni da esso scaturenti.

Il giudice del gravame, d'altro canto, avendo dato atto della novità della

questione relativa alla mancata consegna ed accettazione dell'opera, ha correttamente omesso l'esame delle relative tematiche.

4b) La seconda censura è inammissibile, in quanto prospetta un vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, che avrebbe dovuto essere eventualmente denunciato con i motivi di appello.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, il vizio di ultrapetizione comporta una nullità relativa della pronuncia, che deve essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi d'impugnazione e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice del gravame; diversamente, la pronuncia di quest'ultimo (che rilevasse, senza specifica impugnazione, l'ultrapetizione) incorrerebbe nel medesimo vizio (Cass. 7-5-2009 n. 10516; Cass. 28-9-2007 n. 20393; Cass. S.U. 27-7-2004 n. 14083; Cass. 4-9-2000 n. 11559).

Il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, pertanto, non può essere utilmente dedotto come mezzo di ricorso per Cassazione, neppure se riferito alla sentenza di secondo grado confermativa della precedente, quando non abbia costituito oggetto di motivo di gravame (Cass. Sez. Un. 4-11-2001 n. 15277; Cass. 25-1-2000 n. 822).

5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2014

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
